



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

c.a.p. 03040

tel. 0776-956021

fax 0776-956501

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 23-04-2016

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. - IMU: (art. 1 comma 1, art. 8 comma 4, art. 10, art.10 bis, art. 11 comma 1, lett g), art. 19 comma 4) - TARI: (art. 25 comma 4) - TASI: (art. 2 comma 1, art. 4 comma 7, art. 6 bis, art. 6 ter, art. 13 comma 2, art. 19 comma 4)

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 15:00, presso l'ex Sede Municipale, sita in Via Salomone, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSI Giovanni	P	MIGNACCA Romano	P
RIVERA Giuseppe	P	ROSSI Crescenzo	P
GALASSO Elisa	P	MIGLIACCIO Giuseppe	A
DI LUCIA Katia	A	DE SIMONE Gino	A
DI LUCIA Giovanni	P	MARROCCO Massimo	P
FARGNOLI Marcello	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor ROSSI Giovanni in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. CAMPITIELLO GENNARO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 5 del 18.04.2016 avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. - IMU: (art. 1 comma 1, art. 8 comma 4, art. 10, art.10 bis, art. 11 comma 1, lett g), art. 19 comma 4) - TARI: (art. 25 comma 4) - TASI: (art. 2 comma 1, art. 4 comma 7, art. 6 bis, art. 6 ter, art. 13, comma 2, art. 19, comma 4)" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tributi, Sig. Rossi A. Gabriele, e dal responsabile del servizio economico-finanziario, Signora Del Greco Antonella, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 55 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Esaurita la discussione, si passa alla votazione per alzata di mano sull'allegata proposta di deliberazione.

Consiglieri presenti: **sette**;

Con voti favorevoli: **sei** espressi per alzata di mano;

Astenuto: **uno (Marrocco)**;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 5 del 18.04.2016 avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. - IMU: (art. 1 comma 1, art. 8 comma 4, art. 10, art.10 bis, art. 11 comma 1, lett g), art. 19 comma 4) - TARI: (art. 25 comma 4) - TASI: (art. 2 comma 1, art. 4 comma 7, art. 6 bis, art. 6 ter, art. 13, comma 2, art. 19, comma 4)" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tributi, Sig. Rossi A. Gabriele, e dal responsabile del servizio economico-finanziario, Signora Del Greco Antonella, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attestata l'urgenza di eseguire il presente provvedimento ai fini della stesura del bilancio preventivo 2016-2018;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: **sette**;

Con voti favorevoli: **sei** espressi per alzata di mano;

Astenuto: **uno (Marrocco)**;

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento,



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
Provincia di Frosinone


MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI
Assessorato: URB.-EDIL.PRIV.-COMM.-TRIB.-BIL--CONT.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18-04-2016

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. - IMU: (art. 1 comma 1, art. 8 comma 4, art. 10, art.10 bis, art. 11 comma 1, lett g), art. 19 comma 4) - TARI: (art. 25 comma 4) - TASI: (art. 2 comma 1, art. 4 comma 7, art. 6 bis, art. 6 ter, art. 13, comma 2, art. 19, comma 4).

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni.



Il Responsabile del servizio interessato
Rossi Angelo Gabriele

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni.

Il Responsabile del servizio contabile
Del Greco Antonella



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale, a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell' 01 marzo 2016, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nuova normativa introdotta alla disciplina della IUC dall'art. 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 che modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22.12.2011, n. 214, con l'inserimento al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante posseda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato posseda nello stesso

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;

DATO ATTO che con la predetta normativa il comma 14 modifica le disposizioni sulla TASI contenute nella legge 147/2013, come segue:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con D.C.C. n. 11 del 9.09.2014, modificato con D.C.C. n. 15 del 27.09.2014 e ulteriormente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 3.07.2015;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare al regolamento I.U.C. le modifiche introdotte dal dettato legislativo vigente come risultante dall'allegato testo regolamentare coordinato con le modifiche di cui alla presente proposta;

RILEVATO che sulla presente proposta è richiesto il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento dei controlli interni;

PROPONE

- di apportare al vigente regolamento I.U.C. le seguenti modifiche ed integrazioni:

CAPITOLO 1° - I.M.U.

1. aggiungere all'art. 1, comma 1, le parole: "e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208";
2. aggiungere all'art. 8 il seguente comma 4: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;
3. sopprimere all'art. 10 i commi 3 e 4;
4. aggiungere l'art. 10 bis con il seguente testo:

ART. 10 bis
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto sia registrato presso L'Agenzia delle Entrate;
 - Il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - Venga presentata la dichiarazione entro il 30 giugno con la quale il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni richiamate con la presentazione della dichiarazione IMU, di cui al comma 6, dell'art. 9, D.Lgs. 23/2011.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo.
4. La stessa agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione eventualmente concessa in comodato e sempre in misura di un C/2, un C/6 e un C/7.
5. ripristinare all'art. 15 comma 1, lett. g), il seguente testo : "g) i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993";
6. aggiungere all'art. 19 il seguente comma 4: "Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa";

CAPITOLO 2° - TARI

7. aggiungere all'art. 25 il seguente comma 4: "Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa";

CAPITOLO 3° - TASI

8. sostituire il testo dell'art. 2, comma 1, con il seguente "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9";
9. di cancellare all'art. 2 il comma 2;
10. aggiungere all'art. 4 il seguente comma 7: "L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie

A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza."

11. introdurre l'art. 6 bis con il seguente testo:

ART. 6 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

12. introdurre l'art. 6 ter con il seguente testo:

ART. 6 ter

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE


Sono assimilate all'abitazione principale:
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

13. aggiungere all'art. 13 il seguente comma 2: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%";

14. aggiungere l'art. 19 con il seguente comma 4: "Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso,



per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa".

15. Di dare atto che le modifiche così introdotte nell'allegato testo regolamentare si applicano a partire dall'01.01.2016.
16. Di stabilire che l'allegato regolamento così modificato verrà trasmesso entro il 14 ottobre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
17. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;
18. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in quanto funzionale all'approvazione del redigendo bilancio preventivo 2016.

